



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AVVOCATURA
AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

Assunto il 06/06/2024

Numero Registro Dipartimento 1085

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7953 DEL 07/06/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Catanzaro - Sentenza n. 2330/02/2023 - RG 498/2022 - S. F. c/ Regione Calabria + 1 - Pagamento spese processuali - autodifesa art. 86 c.p.c. (CT 870/22) - Impegno di spesa (Capitolo U1204040601)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

PREMESSO che l'Avvocatura regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, così come modificato dall'art. 7 comma 1 lettera c) della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione;

PRESO ATTO che l'Avv. OMISSIS, difensore di se medesimo art. 86 c.p.c., ha notificato alla Regione Calabria la Sentenza n. 2330/02/2023 per il pagamento delle spese processuali liquidate dalla Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Catanzaro nel giudizio RG 498/2022 proposto contro Regione Calabria + 1;

PRESO altresì ATTO che la Corte Tributaria adita ha accolto il ricorso e condannato le parti resistenti al pagamento, in solido, delle spese di lite;

DATO ATTO che Agenzia delle Entrate-Riscossione, parte resistente coobbligata, ha reso noto di non avere predisposto alcuna liquidazione pari titolo per la Sentenza in oggetto;

VISTE le comunicazioni PEC del 7/05/2024 e del 23/05/2024 con le quali, in adesione al regime fiscale ordinario, è stata confermata l'autodifesa svolta ai sensi dell'art. 86 c.p.c. nonché formulata *Specificata* per il pagamento di competenze e spese così in dettaglio:

- € 233,00 compensi liquidati - oltre accessori e IVA 22% - per un totale di € 339,97 e quindi a detrarre € 53,59 per ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF, giusto un netto a pagare pari ad € 286,38;

ATTESO che la disciplina "IVA" di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 prevede, con riferimento alle ipotesi di autoconsumo/uso personale, un diverso regime a seconda che si tratti di cessioni di beni (art. 2, comma 2 n. 5) o prestazioni di servizi (art. 3, comma 3), non rilevando - ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - l'autoconsumo per i soggetti esercenti un'arte o una professione (attività di lavoro autonomo);

RICHIAMATO, per la fattispecie che qui interessa, il Parere di risposta all'Interpello n. 914-47/2016 del 10/03/2016, formulato dalla Direzione Regionale Ufficio Consulenza dell'Agenzia dell'Entrate, con il quale si forniscono chiarimenti in materia di applicabilità IVA a professionista difensore di se stesso, e si precisa che nei casi di autodifesa ammessa dall'art. 86 c.p.c. - essendoci coincidenza tra le figure di prestatore e committente - trattasi di "autoconsumo fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d.P.R. 633/1972, per il quale non sussiste l'obbligo di fatturazione, fermo restando in ogni caso la necessità di emettere quietanza per quanto ricevuto;

RICHIAMATA altresì la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106 del 19 settembre 2006 che prevede per la parte soccombente in giudizio - nella sua qualità di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e ss. d.P.R. 600/1973 - l'obbligo di applicare la ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF sulle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese di lite al professionista difensore di se medesimo (autodifesa art. 86 c.p.c.);

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e che occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

VALUTATO, all'esito della compiuta istruttoria e per le motivazioni appena esposte, di dover procedere all'assunzione della proposta di impegno per il successivo pagamento del dovuto, così in dettaglio:

- € 233,00 compensi liquidati - oltre accessori - per un totale di € 278,67 e quindi a detrarre € 53,59 per ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF, giusto un netto a pagare pari ad € 225,08 escludendo, pertanto, dal computo, le somme richieste a titolo di IVA;

RITENUTO quindi, al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa per l'Ente, di dover assumere proposta di impegno per € 278,67 sul Capitolo U1204040601 "Spese Di Giustizia A Carico Del Bilancio Regionale A Seguito Di Provvedimenti Giurisdizionali, Lodi Arbitrali O Accordi Transattivi, Ivi Comprese Le Spese Accessorie (Spese Obbligatorie)" del Bilancio di Previsione 2024, che presenta la necessaria

disponibilità, in favore dell'Avv. OMISSIS, difensore di se medesimo art. 86 c.p.c. nel giudizio RG 498/2022 Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Catanzaro;

ATTESTATO che ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

VISTI:

- l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997- convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – rubricato Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni - che dispone al comma 1 *“Le amministrazioni dello Stato gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”*;
- gli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 recante Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 – rubricati, rispettivamente, Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente e Giudizio di ottemperanza;
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 *Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*, nel testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
- la delibera di Giunta regionale 14 dicembre 2022 n. 665 di approvazione del Regolamento regionale n. 12 del 14 dicembre 2022 *Regolamento di Organizzazione delle Strutture della Giunta regionale*;
- la delibera di Giunta regionale 15 dicembre 2023 n. 717 avente ad oggetto *Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022*;
- la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2022 n. 232 *Disposizioni organizzative relative al contenzioso in materia di tassa automobilistica*;
- la legge regionale 27 dicembre 2023 n. 56 *Legge di stabilità regionale 2024*;
- la legge regionale 27 dicembre 2023 n. 57 *Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026*;
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 779 *Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt. 11 e 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*;
- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 780 *Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (art. 39, comma 10, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*;
- il D.P.G.R. 4 aprile 2022 n. 11 con il quale l'Avv. Alfonso Francesco Antonio Mezzotero è stato nominato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

VISTA la proposta di impegno n. 4317 del 4/06/2024 generata telematicamente e allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante;

DATO altresì ATTO che il provvedimento è stato formulato su proposta del Responsabile del Procedimento - giusta Comunicazione di Servizio prot. 60368 del 9/02/2023 - che ne attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. impegnare sul Capitolo U1204040601 del Bilancio di Previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità, l'importo di € 278,67 in favore dell'Avv. OMISSIS, difensore di se

medesimo art. 86 c.p.c. nel procedimento RG 498/2022 Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Catanzaro - giusta Sentenza n. 2330/02/2023;

2. imputare la somma così impegnata al Bilancio di previsione per l'esercizio corrente;
3. provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11, nonché alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
4. dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonino Porcino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Coordinatore

Alfonso Mezzotero
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1085 del 06/06/2024

AVVOCATURA **AVVOCATURA REGGIO CALABRIA**

OGGETTO Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Catanzaro - Sentenza n. 2330/02/2023 - RG 498/2022 - S. F. c/ Regione Calabria + 1 - Pagamento spese processuali - autodifesa art. 86 c.p.c. (CT 870/22) - Impegno di spesa (Capitolo U1204040601)

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 07/06/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



PROPOSTA DI IMPEGNO 4317/2024

Debiti Fuori Bil.: NO

LE SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATTIVI, IVI COMPRESI LE SPESE ACCESSORIE (SPESE OBBLIGATORIE).

processuali - autodifesa art. 86 c.p.c. (CT 870/22) - Impegno di spesa (Capitolo U1204040601)

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	01	U 01.11									
		U 01.11		U.1.10.05.04.001	01.3	7	U.1.10.05.04.001		4		

Importo:	278,67		
Contabilizzabile:	278,67	Tot. Ordinativi Prov.:	0,00
Contabilizzato:	0,00	Tot. Ordinativi Def.:	0,00
Da Contabilizzare:	278,67	Disponibilità a pagare:	278,67

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

Castelletto - Esercizio 2024

Capitolo U1204040601 Competenza

Stanziamiento	720.000,00
Impegni Assunti	435.410,99
Disponibile	284.589,01

Tipo	Impegno		Data	Importo
Impegno	4317	2024	04/06/2024	278,67

Assunto in Ragioneria Generale
IN DATA

DIRIGENTE RAGIONERIA GENERALE
DOTT. UMBERTO GIORDANO

07/06/2024